



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 89/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario relatore
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

Nella camera di consiglio del 16 luglio 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-

finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019 e 2020;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Desana (VC)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2 , 15 aprile 2020 n. 3 e n. 4 del 4 maggio 2020 con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO l'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Stefania Calcari

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione

finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali,

anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 norme che prevedono lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge". La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali. Nel merito si osserva che dall'esame della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di Desana (VC) sono emerse alcune criticità concernenti l'andamento della riscossione dei residui attivi, il FCDE, l'anticipazione di tesoreria, l'indicatore di tempestività dei pagamenti e il mancato invio delle deliberazioni concernenti la razionalizzazione delle partecipate, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di

sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta a firma del Segretario Comunale, in data 29.05.2020 prot. Corte dei conti n. 8113 e a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

1. Residui attivi e fondo crediti di dubbia esigibilità

La percentuale di riscossione in conto competenza e conto residui del titolo 1° e 3° dell'entrata sia al 31/12/17 che al 31/12/2018 viene evidenziata come di seguito:

	Accertamenti 2017	Riscossioni competenza 2017	% di riscossione 2017	Accertamenti 2018		Riscossioni competenza 2018	% di riscossione 2018
Tit. I	594.235,86	490.413,12	82,53%	643.753,20		503.424,95	78,20%
Tit. III	118.359,95	93.065,41	78,63%	112.739,64		75.703,40	67,15%
Residui 31.12.2016	Residui 2016 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2017	% di riscossione 2017	Residui 31.12.2017	Residui 2017 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2018	% di riscossione 2018
241.646,23	226.597,05	62.979,32	27,79%	267.440,47	247.556,87	79.546,29	32,13%
32.537,19	7.643,04	7.000,00	91,59%	25.937,58	9.700,67	9.700,67	100,00%
Residui 2016 e prec. al 31.12.2017		164.260,77		Residui 2017 e prec. al 31.12.2018		168.010,58	

Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi, quelli ai Tit. 1, 2 e 3 delle gestioni precedenti conservati al 31.12.2018 ammontano ad euro 168.010,58, pari a circa il 48,09% dei medesimi residui alla fine dell'esercizio 2018.

Andamento incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti			
	2016	2017	2018
Residui attivi Tit. 1,2 e 3 al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	124.195,91	164.260,77	168.010,58
Residui attivi totali Tit. 1,2 e 3 al 31.12.	276.158,97	293.378,05	349.364,83
Incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti	44,97%	55,99%	48,09%

L'Ente ha provveduto alla costituzione di un FCDE al 31/12/2018 pari ad euro 59.075,33 (dato BDAP-All. C), con un decremento rispetto all'esercizio 2017 (FCDE di 78.234,38) di euro -19.159,05. Il metodo adottato è quello ordinario.

Il FCDE sostanzialmente risulta calibrato sui residui del Titolo 1, con una copertura del 19,16% (140.328,25 formati nel 2018, 168.010,58 proveniente da gestioni precedenti).

Ai fini della verifica della corretta applicazione del disposto normativo, in relazione alla congruità della costituzione del FCDE, è stato richiesto all'ente di relazionare nel merito, allegando il prospetto di calcolo analitico utilizzato per la determinazione del FCDE con dettaglio per "categorie" ed evidenza del calcolo della media del quinquennio precedente.

L'ente in risposta ha specificato che: *"Il F.C.D.E. del capitolo / articolo è dato dai Residui Attuali del Rendiconto per la media delle percentuali calcolate degli ultimi cinque anni.*

Si evidenzia che, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato al risultato di amministrazione 2018 è pari al 40% dell'importo derivante dal calcolo. Quest'ultimo dipende totalmente dalle pendenze relative al recupero coattivo IMU e tassa smaltimento rifiuti. Come già evidenziato nel riscontro all'istanza relativa al rendiconto 2016, l'Amministrazione Comunale si è attivata affidando il servizio di riscossione coattiva a Equitalia. Attualmente: considerato l'estrema lentezza della Agenzia delle Entrate — Riscossione nel recupero del coattivo, verso la fine dello scorso anno abbiamo affidato la gestione alla soc. Maggioli tributi che ci ha promesso una azione più veloce ed incisiva nel recupero del nostro coattivo. Riteniamo pertanto, alla luce di quanto descritto, congruo accantonare il 40% del Fondo calcolato in attesa di valutare l'impatto dell'azione della Maggioli Tributi."

Ha altresì trasmesso, come richiesto, il seguente prospetto di calcolo analitico e il prospetto di calcolo (allegato 10 lett. c) con dettaglio per capitoli:

Residui considerati nel FCDE																		
Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Accertato 2014	Riscosso 2014	Accertato 2015	Riscosso 2015	Accertato 2016	Riscosso 2016	Accertato 2017	Riscosso 2017	Accertato 2018	Riscosso 2018	Tot. Accertato	Tot. Riscosso	% Inc. / Acc.	Residui	F.C.D.E. 2018 (R)
1002	1002	99	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008	1008	99	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	1010	99	I.C.I. - RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI	22.058,00	7.349,19	14.709,81	15.782,48	0	0	0	0	0	0	36.767,81	23.131,67	33,34	0	0
1011	1011	99	I.M.U. - RECUPERO EVASIONE	22.058,00	7.349,19	14.709,81	15.950,55	88.873,98	23.781,50	101.652,48	16.392,30	106.760,18	14.692,19	334.054,45	78.165,73	62,01	137.067,99	84.995,86
1025	1025	99	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI II	99.846,59	55.657,86	44.188,73	12.669,03	31.519,70	7.919,54	23.600,16	2.162,86	21.437,30	1.878,27	220.592,48	80.287,56	74,51	19.559,03	14.573,43
1026	1026	99	T.A.R.I.	99.846,59	55.657,86	15.345,00	1.607,00	27.515,16	6.724,11	49.705,05	11.943,39	52.811,85	8.436,69	245.223,65	84.369,05	73,87	65.140,19	48.119,06
1014	1014	99	COMPARTECIPAZIONE IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042	1042	99	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO R.S.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3063	3063	99	FITTI REALI DI FABBRICATI	0	0	0	0	643,04	643,04	643,04	0	0	0	1.286,08	643,04	50	0	0
3064	3064	99	FITTI REALI DIVERSI	0	0	129	129	0	0	0	0	0	0	129	129	0	0	0
3066	3066	99	CANONE CONTRATTO INSTALLAZIONE S.R.B.-WIND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3067	3067	99	CANONE ANNUO INSTALLAZIONE 4 GESTORI UMTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3073	3073	99	PROVENTI PER USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3008	3008	99	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTICOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3081	3081	99	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3137	3137	99	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3146	3146	99	RIMBORSO CORRISPETTIVO GAS METANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3542	3542	99	PROVENTI PER ESTRAZIONE GHIAIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3545	3545	99	INCASSI DESTINATI A BORSE DI STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		147.688,35
																	accantonato	59.075,33

Residui non considerati nel FCDE																		
Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Accertato 2014	Riscosso 2014	Accertato 2015	Riscosso 2015	Accertato 2016	Riscosso 2016	Accertato 2017	Riscosso 2017	Accertato 2018	Riscosso 2018	Tot. Accertato	Tot. Riscosso	% Inc. / Acc.	Residui	F.C.D.E. 2018 (R)
1001	1001	99	I.M.U.	5.690,30	13.855,58	2.395,57	2.395,57	4.947,63	4.947,63	7.136,45	7.136,45	16.278,36	16.369,25	36.448,31	44.704,48	0	25.558,06	0
1009	1009	99	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	3.298,01	3.568,45	5.104,35	7.680,64	14.422,29	14.423,60	21.285,57	21.285,57	29.942,00	30.234,56	74.052,22	77.192,82	0	41.904,97	0
1022	1022	99	TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	340	340	1.610,00	1.610,00	4.508,40	0	4.508,40	0	4.508,40	0	15.475,20	1.950,00	60	4.508,40	2.705,04
1027	1027	99	Addle tefa alla provincia	0	0	7.500,00	0	7.500,00	0	7.500,00	0	7.500,00	0	30.000,00	0	100	7.500,00	7.500,00
1028	1028	99	T.A.S.I.	0	0	1.066,00	1.066,00	6.745,68	4.041,86	8.488,82	1.338,63	7.046,74	7.046,74	23.347,24	13.493,23	31,08	4.600,19	1.429,74
1041	1041	99	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043	1043	99	FONDO SOLIDARIETA'	885,93	0	0	0	0	0	1.806,17	2.720,12	888,59	888,59	3.580,69	3.608,71	33,33	0	0
2003	2003	99	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO	20.592,29	20.592,29	0	0	0	0	0	0	0	0	20.592,29	20.592,29	0	0	0
2004	2004	99	rimborso dalla Stato per elezioni e referendum	0	0	0	0	0	0	1.975,55	2.117,38	0	0	1.975,55	2.117,38	0	0	0
2010	2010	99	CONTRIB. PROVINCIA PROGETTO "assistenza"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	2012	99	trasferimenti da altri comuni	0	0	0	0	13.000,00	13.273,80	0	0	0	0	13.000,00	13.273,80	0	0	0
2051	2051	99	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE D.P.R. 24/7/1978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2052	2052	99	CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. N. 15 DEL 29.6.1978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.989,76	0
2053	2053	99	Contributo Regione per Sezione Primavera	0	0	0	0	1.488,83	1.488,83	0	0	0	0	1.488,83	1.488,83	0	0	0
2054	2054	99	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2056	2056	99	INCASSO PER BORSE DI STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	2011	99	Contributo CONSORZIO DEI COMUNI per parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3001	3001	99	DIRITTI DI SEGRETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3002	3002	99	DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO ATTI UFFICIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3004	3004	99	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3005	3005	99	DIRITTI DI PESO PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3011	3011	99	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	426,14	426,14	0	0	0	0	0	0	0	0	426,14	426,14	0	0	0
3013	3013	99	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3032	3032	99	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'AMBITO	12.797,56	0	0	0	6.500,00	6.500,00	0	0	0	0	19.297,56	6.500,00	50	6.525,24	3.262,62
3068	3068	99	PROVENTI RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE LOCALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	3121	99	iva da split payment su servizi commerciali	0	0	0	0	6.312,14	8.568,24	0	0	4.425,13	4.425,13	10.737,27	12.993,37	0	22.511,00	0

3122	3122	99	CONCORSO SPESE PER SERVIZI E CONVENZION	4.823,00	4.823,00	4.823,00	4.823,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0	0	16.646,00	16.646,00	0	0	0
3138	3138	99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	230	230	0	0	0	0	0	0	5.275,54	5.275,54	5.505,54	5.505,54	0	8.000,00	0
4019	4019	99	Contributo per scuole sicure	0	0	0	0	52.000,00	43.349,44	5.075,20	5.075,20	0	0	57.075,20	48.424,64	8,32	0	0
4020	4020	99	contributo dallo stato per gse conto termico	0	0	0	0	0	0	0	0	15.760,00	6.630,00	15.760,00	6.630,00	57,93	9.130,00	0
4026	4026	99	Contributo regionale per asfaltatura Piazza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4027	4027	99	Contributo regionale per asfaltatura stade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4036	4036	99	Contributo Provincia per IIPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4038	4038	99	Contributo Bando Ministero Interno per Sic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4039	4039	99	Mutuo Biver Banca per sistemazione piazze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0
4040	4040	99	Contributo triennale edilizia scolastica - R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4041	4041	99	Contributo da Ministero per Sicurezza urban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4021	4021	99	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4022	4022	99	CONTRIBUTO REGIONALE SIATEMAZIONE SPO	13.637,63	13.637,63	0	0	0	0	0	0	0	0	13.637,63	13.637,63	0	0	0
4024	4024	99	CONTRIBUTO PROVINCIALE IMMOBILE SCOLA	22.502,75	22.502,75	0	0	0	0	0	0	0	0	22.502,75	22.502,75	0	0	0
4031	4031	99	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4033	4033	99	CONTRIBUTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	0	0	0
4034	4034	99	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER BONIFICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4045	4045	99	PRELIEVO DA LIBRETTI VINCOLATI PER BORSE I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	4050	99	TRASFERIMENTO PER PROGETTO INTERVENTI -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4051	4051	99	Contributo da GSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4003	4003	99	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI IMMOBILIA	0	0	0	0	0	0	24.931,95	22.072,31	15.359,64	8.824,42	40.291,59	30.896,73	27,01	6.535,22	1.765,16
4005	4005	99	Cessione diritto di superficie casa di riposo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4011	4011	99	PROVENTI REALIZZAZIONE NUOVO ELETTRODO	184.197,50	184.197,50	10.602,50	10.602,50	0	0	0	0	0	0	194.800,00	194.800,00	0	0	0
4012	4012	99	TEMPIO DELLA CREMAZIONE-RIMBORSO SPES	13.000,00	0	13.000,00	0	13.000,00	0	13.000,00	0	13.000,00	0	65.000,00	0	100	13.000,00	13.000,00
4035	4035	1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0	0	0	0	8.405,30	600,38	7.804,92	0	7.804,92	7.804,92	24.015,14	8.405,30	64,29	0	0
5003	5003	99	cessione quote ata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4999	4999	99	PRELIEVO DA LIBRETTI VINCOLATI PER BORSE I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Questo il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2018 approvato:

Risultato di amministrazione	Gestione 2018
Fondo cassa al 1 gennaio	85.443,68
Riscossioni	1.576.988,34
Pagamenti	1.654.558,08
Saldo di cassa al 31 dicembre	7.873,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	7.873,94
Residui attivi	404.697,86
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
Residui passivi	315.829,26
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	96.742,54

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	59.075,33
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	2.986,87
Totale parte accantonata	62.062,20
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	33.205,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	33.205,03
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	1.475,31

Prendendo atto della risposta dell'ente si rappresenta che il Principio contabile 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 al punto 3.3 prevede che: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Lo stesso principio contabile prevede (nell'esempio 5) che *"In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti."*

L'accantonamento al FCDE, in maggior dettaglio, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

Inoltre, il principio contabile consente esclusivamente nel bilancio di previsione un accantonamento non corrispondente all'intera somma del prospetto di calcolo del FCDE. In quanto *"Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo."*

Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è

pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile, l'ente deve accantonare nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio. Conseguentemente "l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto" (allegato 10 lett. c, che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

Ciò posto, non trova alcuna corrispondenza normativa e contabile la risposta dell'ente che ha ritenuto *"congruo accantonare il 40% del Fondo calcolato"*, ossia euro 59.075,33 in luogo di euro 147.688,35 risultante, in quanto il principio contabile, sopra riportato, non attribuisce alcuna facoltà in sede di consuntivo nella determinazione di una percentuale da accantonare.

Ne deriva l'errata determinazione del risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2018. Stabilisce infatti l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 al comma 1 che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.*

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

In merito, applicando correttamente il principio contabile sopra riportato con riferimento all'integrale accantonamento al FCDE e non solo il 40% dell'importo risultante dal calcolo come effettuato dall'ente, il risultato di amministrazione risultante è:

Risultato di amministrazione	Gestione 2018
Fondo cassa al 1 gennaio	85.443,68
Riscossioni	1.576.988,34
Pagamenti	1.654.558,08
Saldo di cassa al 31 dicembre	7.873,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	7.873,94
Residui attivi	404.697,86
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
Residui passivi	315.829,26
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	96.742,54

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	147.688,35
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	2.986,87
Totale parte accantonata	150.675,22
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	33.205,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	33.205,03
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	-87.137,71

Si rappresenta inoltre che l'importo del FCDE inserito, non tiene conto degli importi dei residui esclusi dal calcolo in quanto spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. "Detta scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D. Lgs. N. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità, mentre non vi è alcuna discrezionalità nella determinazione della percentuale da accantonare a consuntivo.

Ciò posto, la Sezione evidenzia l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Desana con deliberazione n. 20 del 2 maggio 2019.

Ne consegue la non corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 di cui all'allegato all'All.10, lett. a, del d.lgs. n. 118/2011, Riga E che emerge dopo aver detratto gli altri fondi (distinti in accantonati-Riga B, vincolati-Riga C, destinati-Riga D).

Si rende pertanto necessario rettificare il risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018 alla luce del FCDE rappresentato dall'Ente secondo quanto specificato nella tabella sopra riportata, che determina un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) pari ad euro -87.137,71, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione. Detto disavanzo di amministrazione ordinario dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale *"l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'[articolo 186](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori"* (sul punto, v. la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 30/SEZAUT/2016/QMIG3 del 20/10/2016, per la quale *"laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto*

riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato").

In merito all'evoluzione dei residui attivi, la Sezione rileva che dall'esame dei dati contabili emerge una difficoltà di riscossione delle entrate proprie che necessita l'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento ai residui attivi. Si evidenzia la necessità di incrementare il quantum delle riscossioni con particolare riferimento a quelle in conto residui onde migliorare la situazione di cassa dell'ente. Inoltre una tempestiva riscossione delle entrate è volta ad evitare la prescrizione del credito.

2. Anticipazioni di tesoreria

L'ente ha fatto un ripetuto uso di anticipazione di tesoreria, comunque restituite nel corso della gestione, per euro 510.487,57 nel 2017 e euro 608.194,37 nel 2018, come si riporta di seguito, evidenziando una carenza di liquidità costante nel tempo. La stessa cassa nel 2018 passa da euro 85.443,68 a euro 7.873,94 a fine gestione:

Verifica anticipazioni di tesoreria - cassa - restituzioni			
	2016	2017	2018
Cassa iniziale 1.1.2018	146.497,60	147.901,09	85.443,68
Riscossioni	1.197.209,63	1.481.901,09	1.576.988,34
Pagamenti	1.195.806,14	1.544.358,50	1.654.558,08
maggiori / minori entrate	1.403,49	-62.457,41	-77.569,74
Cassa finale	147.901,09	85.443,68	7.873,94
Differenza con risultato amm.ne	0,00	0,00	0,00
Spese Tit. 5			
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -S	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni utilizzate	0,00	510.487,57	608.194,37
Chiusura anticipazioni	0,00	510.487,57	608.194,37
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da restituire	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit. 7			
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -E	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni accertate	0,00	510.487,57	608.194,37

Anticipazioni riscosse	0,00	510.487,57	608.194,37
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da riscuotere	0,00	0,00	0,00

E' stato chiesto all'ente di relazionare nel merito, anche sui provvedimenti adottati per prevenire critiche mancanze di liquidità, precisando sull'evoluzione della situazione dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2019 (importo accertato/impegnato ed utilizzato, numero di giorni, importo interessi pagati, eventuale importo non restituito a fine anno).

Per l'esercizio 2019 si riporta di seguito la tabella di dettaglio prodotta dall'ente:

	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'arti 222 del TUEL	250.000,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	350,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	207.704,21
Importo anticipazione non restituita al 31/12 C)	115.145.43
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	3.716,42

Si specifica quanto riportato nel principio contabile 4.2 al punto 3.26 *"Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono*

contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio. Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno."

L'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Prevede il punto 11.3 del principio contabile applicato 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 che *"Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.*

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata."

In generale può dirsi che l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica mista nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di

razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.

La Corte costituzionale con sentenza n. 188/2014 ha precisato che : *"Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario»).* Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento»".

Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie) sconfina in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito a medio termine in difformità dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge. Inoltre il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria comporta per l'ente costi elevati derivanti dal pagamento dei conseguenti interessi passivi. Si rileva che l'ente anche nel corso del 2019 ha usufruito delle anticipazioni di tesoreria. Ciò è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione della difficoltà in cui si trova l'ente nella riscossione delle proprie entrate, con particolare riferimento ai residui attivi. Come si desume dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra riportata detto istituto è un'operazione eccezionale volta al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee. Conseguentemente non può divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione

per il pagamento delle spese, testimonianza di una endemica sofferenza di liquidità. Si invita l'ente a porre in essere tutte le azioni necessarie al superamento di detta situazione di cassa.

3. Indicatore di tempestività dei pagamenti

In sede istruttoria non risultava pubblicato sul sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'amministrazione, nell'apposito link "Pagamenti dell'amministrazione", ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013, l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2018. E' stato richiesto all'ente di trasmettere i dati e di provvedere alla pubblicazione sul sito.

Nel merito l'Organo di revisione, in risposta al punto *7.5 Rapporto sulla tempestività dei pagamenti* dichiara di aver verificato la corretta attuazione delle procedure.

L'ente ha comunicato, in sede istruttoria, gli indicatori trimestrali e quello annuale 2018 che è pari a 30,96, specificando che al fine di far fronte al continuativo ricorso all'anticipazione di liquidità e al ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali, l'amministrazione ha adottato una serie di iniziative volte all'aumento delle aliquote di imposta dell'entrate tributarie, ha specificato inoltre che tutti i Consiglieri di maggioranza compreso sindaco, vicesindaco, assessore hanno rinunciato con decorrenza dal corrente anno a tutte le indennità loro spettanti con un risparmio a favore della casse comunali di euro 25.000 annue.

Si evidenzia in merito agli indicatori 2019 che sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'amministrazione, nell'apposito link "Pagamenti dell'amministrazione", risultato pubblicati esclusivamente due indicatori trimestrali, mentre non risulta pubblicato l'indicatore annuale. L'indicatore del primo trimestre 2020, pari a giorni 27,33, conferma la difficoltà dell'ente nel procedere nei termini al pagamento dei debiti di funzionamento.

Con riguardo alla pubblicazione dei predetti dati sul sito istituzionale dell'Ente si richiama l'attenzione sulla circostanza che è un obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per il quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015 è previsto anche un obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, avente il medesimo oggetto, denominato "*indicatore trimestrale di tempestività*

dei pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione sono previste dall'art. 46 del medesimo decreto legislativo.

Da detti indicatori emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La Sezione ritiene che l'Ente debba adottare ogni misura organizzativa idonea a ricondurre il richiamato indice nei limiti di legge e invita l'ente a procedere alla pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'amministrazione, nell'apposito link “Pagamenti dell'amministrazione” , degli indicatori relativi all'annualità 2019.

4. Organismi partecipati

Non risulta pervenuta alla Sezione la razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni dell'ente riferita alla gestione 2017 (da inviarsi entro il 2019), né quella relativa all'esercizio 2018.

Sul sito del Tesoro risultano le seguenti partecipazioni:

- 1) A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A- Società per azioni – per lo 0,13%
- 2) CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE GEOM F. BORGOGNA (CO.VER.FO.P. GEOM F. BORGOGNA) - Società consortile a responsabilità limitata – per lo 0,21%
- 3) CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI per lo 0,62%

E' stato richiesto all'ente di inviare a questa Sezione le deliberazioni di razionalizzazione ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016.

In merito l'ente ha trasmesso, a seguito di integrazione istruttoria:

- la deliberazione n. 15/2019 del 27 febbraio 2019 avente ad oggetto: revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie ex art. 24 del D. Lgs. N. 175/2016 e ss. mm. ii.;
- la deliberazione c.c. n. 46 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 e ss. mm. ii.. Ricognizione

delle partecipazioni possedute al 31.12.2018. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

Si evidenzia in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni effettuata con deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2019 che detto adempimento sia da ricondurre all'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 e non all'art. 24 dello stesso decreto, come riportato nell'oggetto della deliberazione trasmessa, in quanto il testo della deliberazione riferisce l'adempimento all'articolo 20 del D. Lgs. N. 175/2016 come razionalizzazione ordinaria.

Desta comunque perplessità il fatto che la medesima deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2019 da una ricerca sul portale conTE e portale Tesoro risulti con un oggetto differente: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare".

Si invita l'ente ad utilizzare nella predisposizione e pubblicazione degli atti la massima attenzione sulla base del fatto che gli elementi essenziali risultanti dall'atto devono riprodurre fedelmente la volontà dell'organo che lo adotta.

Inoltre, in merito alla razionalizzazione straordinaria ex art. 24 TUSP, risulta deliberata una dismissione del pacchetto azionario dell'ATAP, un'azienda di trasporti pubblici, di cui il Comune detiene lo 0,1265% del capitale sociale a cui corrispondono 20.599 azioni, il cui valore è di 1,63 € per un valore complessivo pari a circa € 33.590.

Allo stato attuale non è stata realizzata detta alienazione e pur prendendo atto di quanto riportato negli atti di razionalizzazione ordinaria successivi *"per cui risulta che, ATAP ha non solo rigettato la richiesta, ma proposto ricorso al TAR Piemonte, impugnando gli atti con i quali il Comune di Desana aveva disposto la dismissione. Il Comune ha poi ritirato i propri atti, ed il ricorso al TAR Piemonte si [è] estinto per cessazione della materia del contendere"* si rappresenta che l'art. 24 D. Lgs. N. 175/2016 prevede ai commi 4 e 5 che *"L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"*.

La Sezione prendendo atto di quanto riportato nelle deliberazioni suddette si riserva un controllo sugli atti successivi onde verificare quanto stabilito e programmato nei rispettivi atti di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva

ACCERTA

- l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Desana con deliberazione n. 20 del 2 maggio 2019 come indicato in parte motiva;
- un risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018 in base a detto errato accantonamento al FCDE, che determina un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10, lett. a) pari ad euro -87.137,71, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione che dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL;
- una difficoltà di riscossione delle entrate proprie che necessita dell'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento ai residui attivi;
- un significativo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;

- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

DISPONE

- che il Comune di Desana provveda, prima dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 - se non ancora approvato alla data di ricevimento della presente deliberazione -, o - qualora approvato - entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018, tenendo conto di quanto emerso nella parte motiva della presente deliberazione;
- che il Comune provveda ad applicare il disavanzo di amministrazione ordinario al 31.12.2018 di euro 87.137,71, come emerso nella parte motiva della presente deliberazione, nell'ambito del Bilancio di previsione 2020-2022, attraverso il ricorso al ripiano del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL, nella misura in cui lo stesso non possa essere eventualmente recuperato in sede di rendiconto 2019, nonché a trasmettere il relativo provvedimento a questa Sezione regionale entro il termine di trenta giorni da tale applicazione;
- che l'Ente riferisca in merito all'adozione dei provvedimenti adottati, di cui ai precedenti punti 1 e 2, sui quali l'Organo di revisione avrà cura di relazionare e di informare questa Sezione regionale;
- che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi al rendiconto 2018, compreso l'allegato 10 lett. c, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;

INVITA

L'Ente:

- ad attivare le opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento ai residui attivi;
- sulla base delle indicazioni della presente deliberazione ad accantonare nel rendiconto 2019 il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011, provvedendo alla corretta determinazione del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a del D.Lgs. n. 118 del 2011;

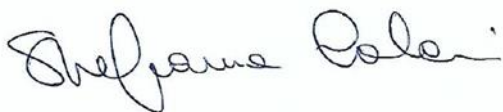
- al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- l'organo di revisione a monitorare le criticità segnalate e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Desana (VC) e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore

Dott.ssa Stefania Calcari



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **21/07/2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

